

## **Entro il 16 dicembre il saldo Ici, calcolo online sul sito Confedilizia**

di Corrado Sforza Fogliani\*

Tra il 1° e il 16 dicembre – salvo differenti disposizioni comunali – deve essere versata la seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando aliquote e detrazioni del 2010 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto lo scorso giugno (quando si è pagato il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2009).

Dal 2008 – come noto – è prevista l'esclusione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all'imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 ("Abitazioni di tipo signorile"), A/8 ("Abitazioni in ville") e A/9 ("Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici"). Ad essere soggetti all'imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come "seconde case" ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi ecc.).

Su questo sito ([http://www.confedilizia.it/EVI\\_ICI\\_ONLINE.html](http://www.confedilizia.it/EVI_ICI_ONLINE.html)) è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al pagamento dell'imposta – un programma per il calcolo online del tributo e i link ai siti dove possono essere verificate le aliquote e le detrazioni stabilite dai Comuni e reperite le delibere e gli eventuali regolamenti.

In caso di mancato versamento entro il 16 dicembre, è possibile – se si paga entro 30 giorni dalla scadenza prevista – applicare la sanzione ridotta pari al 2,5% dell'imposta dovuta (la sanzione ordinaria è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Trascorso un anno, il "ravvedimento" non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Il versamento va fatto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l'imposta da versare non supera 12 euro.

\*presidente Confedilizia

inserito in data 15.11.2010